

Federazione Gilda-Unams



SNADIR

Mobilità territoriale

a. s. 2009/2010

Guida per la compilazione

**DOMANDA DI TRASFERIMENTO IdR
SCUOLA DELL'INFANZIA - PRIMARIA**

(mod. **TR1**)

Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Sacro Cuore, 87 – 97015 Modica (Rg) – Tel. 0932 762374 – Fax 0932 455328
Piazza Confienza, 3 – 00185 ROMA – Tel. 06 44341118 – Fax 06 49382795

<http://www.snadir.it>

e-mail: snadir@snadir.it

DOMANDA DI TRASFERIMENTO Idr SCUOLA DELL'INFANZIA- PRIMARIA (mod. TR1)

Devono compilarla gli Idr che vogliono spostarsi (nello stesso Settore) in
altra diocesi.

La domanda va presentata al Dirigente scolastico della propria scuola

Sezione A

Indicare l'Ufficio Scolastico Regionale della Regione di titolarità (fanno eccezione i docenti della Valle d'Aosta che desiderano trasferirsi in altra Regione: in questo caso devono indicare l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte).

Nel caso di diocesi ricadenti nel territorio di due Regioni, va indicata la Regione in cui ricade l'istituzione scolastica nella quale l'Idr presta servizio.

Sezione B

- ↙ Crocettare la casella che interessa specificando nella finestra laterale la Regione in cui si trova la diocesi scelta.
- ↙ **Casella 1** (stessa Regione) – può essere indicata da chi ha almeno due anni di anzianità giuridica (1° - 2° -3° contingente).
- ↙ **Casella 2** (altra Regione) – può essere indicata da chi ha almeno tre anni di anzianità giuridica (1° e 2° contingente).
- ↙ **Casella 3** – va crocettata dal docente che vuole trasferirsi in una diocesi che insiste su due diverse regioni. Può essere indicata da chi ha almeno tre anni di anzianità giuridica (1° e 2° contingente).

Sezione C

- ↙ **Situazione anagrafica**: le donne coniugate devono indicare esclusivamente il cognome di nascita.
- ↙ **Situazione di ruolo**: crocettare la casella che si riferisce al grado scolastico in cui si presta servizio; i docenti occupati su posto misto devono crocettare entrambe le caselle.

Occorre poi specificare la Diocesi, il Comune e la Scuola presso cui si presta servizio (ATTENZIONE: **chi usufruisce di assegnazione provvisoria** in altra Diocesi, nella finestra "Diocesi di Titolarità" deve indicare la diocesi nella quale è stato immesso in ruolo, mentre nelle finestre "Comune di servizio" e "Scuola di servizio" deve indicare il comune e la scuola dove presta servizio **attualmente** (es: chi è stato immesso in ruolo nella diocesi di Milano, ma ha ottenuto l'assegnazione provvisoria nella diocesi di Firenze, deve indicare come Diocesi quella di Milano, come Comune e Scuola di servizio quelli di Firenze. La domanda dovrà essere presentata all'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia).

➤ **Documenti da inserire nell'apposito spazio e da allegare:**

↪ **Per tutti:**

- ✓ attestato di idoneità dell'ordinario diocesano della diocesi di destinazione .
- ✓ dichiarazione dei servizi in carta semplice conforme al modello D (o certificati di servizio).

↪ **Per i casi particolari esposti nella pagina successiva:**

Inserire nell'apposito spazio ed allegare i documenti indicati nelle apposite caselle.

(N.B. – le autocertificazioni vano redatte citando le disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n.445, così come modificato e integrato dall'art.15 della legge 16.01.2003, n° 3.)

Sezione D

Anzianità di servizio:

- ↪ **Casella 1** - Non si tiene conto dell'anno scolastico in corso. Va inserito anche l'anno scolastico per il quale è stata riconosciuta la sola decorrenza giuridica se, per il medesimo anno, è stato comunque prestato servizio in qualità di Idr.
- ↪ **Casella 2** - Va inserito l'anno scolastico per il quale è stata riconosciuta la sola decorrenza giuridica se, per il medesimo anno, non è stato prestato servizio.
- ↪ **Casella 3** – Inserire gli anni di servizio pre-ruolo (sono validi gli anni non di ruolo svolti con il titolo prescritto e per almeno 180 giorni, oppure ininterrottamente dal 1° febbraio alla fine delle attività didattiche).
- ↪ **Casella 4** – Inserire gli anni eventualmente prestati in scuole uniche o di montagna.

- ↪ **Casella 5** – I docenti del primo e secondo contingente (questi ultimi per effetto della decorrenza giuridica retrodatata al settembre 2005) possono chiedere la valutazione della continuità triennale di ruolo (quadriennale – cioè tre anni più uno per chi è entrato in ruolo nel 2004/2005) nella medesima sede di servizio qualora ne ricorrano le condizioni.
- ↪ **Casella 6** - I docenti del primo e secondo contingente (questi ultimi solo nel caso in cui nell'a.s. 2005/2006 – anno di retrodatazione giuridica - abbiano insegnato nello stesso istituto in cui l'anno successivo sono stati immessi in ruolo) possono chiedere 10 punti qualora non abbiano, nel triennio 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, mai presentato domanda di trasferimento.

Lo scorso anno, dopo l'ordinanza sulla mobilità dei docenti di religione, il Ministero – per colmare alcune lacune – emanò alcune note di chiarimento che però, quest'anno, non sono state recepite dall'O.M. n° 36 del 23 marzo 2009; questa omissione ha dato luogo ad importanti perplessità nei confronti di alcune procedure di valutazione (in particolare riguardo ai punti C) e D) del settore "anzianità di servizio" della Tabella A – allegato D – al CCNI 12/02/2009) e non è quindi escluso che il Ministero possa emanare nuovamente delle note di chiarimento.

Per questo consigliamo ai nostri iscritti di presentare l'eventuale domanda di trasferimento e/o di passaggio i settore (mobilità professionale) e la scheda per la graduatoria dei soprannumerari poco prima della scadenza, e non prima; se per il 27/28 aprile prossimo il Ministero non sarà intervenuto in proposito, allora tutto potrà essere lasciato com'è adesso, cioè con i punti C) e D) al loro posto.

Anche lo Snadir ritiene che i suddetti punti vadano ridiscussi, e per diversi motivi:

- ✓ **Casella 5** (continuità didattica): secondo lo Snadir può essere condivisibile la posizione di chi vorrebbe farlo valutare, ma non adesso: casomai a partire dal prossimo anno potrebbe iniziare il conteggio degli anni ai fini della continuità; ciò in quanto il Ministero avrebbe dovuto rendere noto che quest'anno la continuità sarebbe stata valutata: potrebbe infatti essersi verificato il caso di docenti di religione che, se fossero stati a conoscenza di questa procedura di valutazione, avrebbero benissimo potuto rinunciare ad eventuali spostamenti proprio per non perdere il punteggio relativo alla continuità. In sostanza, le regole devono essere rese note con un congruo anticipo, in modo che i docenti interessati siano messi nelle condizioni di scegliere con cognizione di causa.
- ✓ **Casella 6** (bonus da attribuire a chi negli anni 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 non ha fatto domanda e quindi non ha usufruito di trasferimento): lo Snadir è del tutto contrario all'inserimento di questa valutazione: infatti, una eventuale decisione di NON TRASFERIRSI nell'anno 2005/2006 avrebbe dovuto essere assunta nel 2004/2005, anno in cui gli insegnanti di religione prestavano servizio come incaricati annuali e quindi non potevano né accedere alle domande di mobilità né decidere di non inoltrarle.

Come si vede le contraddizioni non mancano: restiamo quindi in attesa di comunicazioni da parte del Ministero e raccomandiamo agli iscritti di seguire eventuali aggiornamenti attraverso il nostro sito: www.snadir.it

Esigenze di famiglia:

↪ **Casella 7** – Indicare il Comune di residenza del coniuge (o dei genitori o dei figli) a cui ci si vuole ricongiungere, a patto che la residenza risulti effettiva da almeno tre mesi. Il suddetto comune deve ovviamente essere ubicato nella diocesi per la quale si chiede il trasferimento.

➤ **Allegare:**

- ✓ autocertificazione circa il proprio stato di celibe, nubile, coniugato/a, vedovo/a, divorziato/a;
- ✓ copia decreto del Tribunale che omologa una separazione dei coniugi (per motivare perché si chiede il ricongiungimento ad un familiare diverso dal coniuge);
- ✓ autocertificazione sul rapporto di parentela con le persone con cui ci si vuole ricongiungere;
- ✓ certificato di residenza del familiare con cui ci si vuole ricongiungere (deve evidenziare una decorrenza anteriore di almeno tre mesi).

↪ **Casella 8** – Indicare il Comune presso il quale è possibile che figli minorati psichici o tossicodipendenti, oppure coniuge o genitori inabili al lavoro, possano ricevere assistenza e cure appropriate. Il suddetto comune deve essere ubicato nella diocesi per la quale si chiede il trasferimento.

➤ **Allegare:**

- ✓ certificato di ricovero permanente del figlio, coniuge o genitore in istituto di cura; certificato dell'ASL che attesti la necessità da parte di figlio, coniuge o genitore di ricevere cure continuative tali da comportare la residenza del docente nella sede dell'istituto di cura;
- ✓ autocertificazione attestante che il figlio, coniuge o genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per il trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito.

↪ **Casella 9** – Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i sei anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si chiede il trasferimento.

➤ **Allegare:**

- ✓ autocertificazione circa l'esistenza di figli sotto i 6 anni (con data di nascita).

↪ **Casella 10** – Il punteggio va attribuito per i figli che compiono i diciotto anni tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno in cui si chiede il trasferimento. Il

punteggio va attribuito anche ai figli di età superiore a 18 anni qualora questi si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

➤ **Allegare:**

- ✓ autocertificazione circa l'esistenza di figli tra i 6 e i 18 anni (con data di nascita);
- ✓ certificato dell'ASL attestante che il proprio figlio maggiorenne, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trova nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro.

(**N.B.** – le autocertificazioni vanno redatte citando le disposizioni contenute nel DPR 28.12.2000, n.445, così come modificato e integrato dall'art.15 della legge 16.01.2003, n° 3.)

Titoli generali:

- ✚ **Casella 11** - **NON VA COMPILATA.**
- ✚ **Casella 12** – **TUTTI** i docenti di religione devono crocettare la casella **SI** in quanto hanno superato **il concorso per esami e titoli per l'abilitazione all'insegnamento della religione.**(art. 4 comma 4 dell'O.M. n.36 del 23 marzo 2009)
- ✚ **Casella 13** – In questa casella è possibile inserire i diplomi di specializzazione di durata superiore a due anni riconducibile alle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) conseguiti dopo la laurea/o la licenza; è valutabile un solo diploma per lo stesso anno accademico.
- ✚ **Casella 14** – In questa casella è possibile inserire il numero di titoli (**Diploma di scienze religiose, Magistero, Baccalaureato**) - conseguiti nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - **IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO.**(art. 4 comma 4 dell'O.M n.36 del 23 marzo 2009)
- ✚ **Casella 15** – In questa casella è possibile inserire il numero dei master di durata non inferiore ad un anno, ad es: master in bioetica. E' valutabile un solo master per lo stesso anno accademico.
- ✚ **Casella 16** – In questa casella è possibile inserire il titolo di **licenza** - conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - **IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO** (E' possibile inserire anche **lauree civili** in materie diverse da quelle ecclesiastiche).

- ↪ **Casella 17** – In questa casella è possibile inserire il titolo di **dottorato** - conseguito nelle discipline ecclesiastiche di cui all'allegato A del DM 611/96 (che sostituisce il DM del 15/7/87) e negli istituti e facoltà di cui all'allegato B del suddetto DM - IN AGGIUNTA AL TITOLO DI ACCESSO AL RUOLO.
- ↪ **Casella 18** – In questa casella (**solo per la scuola primaria**) è possibile inserire il numero dei corsi di aggiornamento e formazione linguistica attuati dal ministero con la collaborazione degli uffici scolastici regionali, delle scuole, degli istituti di ricerca.
- ↪ **Casella 19** – **NON VA COMPILATA.**

(**N.B.** – il diploma di istituto magistrale – non essendo titolo di grado accademico - va considerato esclusivamente come titolo di accesso, **NON** come titolo valutabile)

Sezione E

Precedenze:

- ↪ **Casella 20** – La precedenza si riferisce ai docenti non vedenti (allegare certificato dell'ASL che attesta tale condizione).
- ↪ **Casella 21** – La precedenza si riferisce ai docenti emodializzati. (allegare certificato dell'ASL che attesta tale condizione).
- ↪ **Casella 22** – La precedenza si riferisce ai docenti aventi necessità di cure a carattere continuativo (allegare certificato dell'ASL che attesta tale condizione).
- ↪ **Casella 23** – La precedenza si riferisce ai docenti disabili in situazione di gravità (allegare certificato dall'ASL che attesta tale condizione – legge 104/92).
- ↪ **Casella 24** – La precedenza si riferisce ai docenti con invalidità personale superiore ai due terzi (allegare certificato dall'ASL che attesta tale condizione – legge 104/92).
- ↪ **Casella 25** – La precedenza si riferisce ai docenti genitori adottivi o che assistono un disabile in situazione di gravità; nel caso degli idr si applica a tutte le tipologie di mobilità (allegare certificato dell'ASL che attesta tale condizione – legge 104/92).
- ↪ **Casella 26** – La precedenza si riferisce ai coniugi conviventi di personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza (allegare certificato dell'ufficio dove il coniuge presta servizio o è stato trasferito d'autorità e autocertificazione attestante la situazione di convivenza con il coniuge).
- ↪ **Casella 27** – La precedenza si riferisce al personale docente chiamato a ricoprire cariche pubbliche (allegare autocertificazione attestante tale condizione).

↪ **Casella 28** – La precedenza si riferisce alla riduzione delle aspettative sindacali retribuite (allegare autocertificazione che attesta tale condizione).

Requisiti:

↪ **Casella 29** - Occorre crocettare tale casella in quanto è obbligatorio allegare alla domanda il certificato di idoneità rilasciato dall'Ordinario Diocesano delle diocesi richieste.

Sezione F

Preferenze:

Il docente può indicare fino ad un massimo di cinque diocesi per le quali chiede trasferimento, sia situate nella stessa Regione dove presta attualmente servizio, sia in altra Regione.

Per ognuna delle diocesi richieste deve essere in possesso di attestato di idoneità rilasciato dall'ordinario diocesano del luogo.

Ai docenti che ottengono il trasferimento sarà comunicata, entro il **31 luglio 2009**, la sede scolastica assegnata nell'ambito della nuova diocesi.

© snadir 2009